Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 6 febbraio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1529.

Accettazione ed esecuzione della Convenzione sull'organizzazione e la personalità giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale, adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione sulla organizzazione e la personalità giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale, adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 della medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — GONELLA — ANDREOTTI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

CONVENZIONE

sull'organizzazione e la personalità giuridica dell'ufficio idrografico internazionale (Monaco (Principato), 16 giugno 1958).

CONVENTION SUR L'ORGANISATION ET LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DU BUREAU HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONAL

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

Etant membres du Bureau Hydrographique International,

Désirant adopter certaines dispositions concernant l'organisation et la personnalité juridique du Bureau Hydrographique International (dénommé ci-après le « Bureau »),

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er.

Le Bureau est administré et gouverné conformément aux dispositions de ses Statuts, qui sont considérés comme faisant partie intégrante de la présente Convention.

Le texte authentique des Statuts est constitué par un exemplaire en anglais et un exemplaire en français des Statuts tenus à jour. Ces deux exemplaires sont signés par le Comité de Direction représentant les Etats-membres et déposés dans les archives du Gouvernement de la Principauté de Monaco, où est fixé le siège du Bureau.

Article 2

Le Bureau possède la personnalité juridique. Il a notamment la capacité:

a) de contracter;

b) d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers;

c) d'ester en justice.

Article 3

Toute question ou tout litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention seront portés devant un tribunal composé d'un ou de

plusieurs membres de la Cour Permanente d'Arbitrage, à moins qu'une procédure différente ne soit agréee par les parties intéressées.

L'avis du tribunal sera accepté par les parties comme décisif.

Article 4

La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats-membres du Bureau à la Légation de la Principauté de Monaco à Paris. Les instruments d'acceptation seront déposés auprès de la dite Légation; le Gouvernement de la Principauté de Monaco notifiera à tous les Etats-membres et au Bureau la date de dépôt de chaque instrument.

Article 5

La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date de dépôt du vingt-cinquième instrument d'acceptation. Pour tout Etat qui déposera son instrument d'acceptation à une date ultérieure, la Convention entrera en vigueur trente jours après la date de dépôt.

Article 6

L'adhésion à la présente Convention de tout Etat devenant membre du Bureau s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la Principauté de Monaco, qui notifiera à tous les Etats-membres et au Bureau la date de ce dépôt. La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Etat qui y adhère trente jours après la date de dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 7

a) La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéfinie, mais cessera en cas de suppression du Bureau.

b) La présente Convention peut être dénoncée par tout Etat partie à la Convention au moyen d'une notification écrite adressée par cet Etat au Gouvernement de la Principauté de Monaco, qui fera part à tous les Etats parties à la Convention et au Bureau de cette notification et de sa date de réception.

c) La dénonciation entrera en vigueur un an après réception de la notification par le Gouvernement de la Principauté de Monaco. A l'expiration de cette période, la Convention cessera d'être en vigueur en ce qui concerne l'Etat qui l'aura dénoncée, mais continuera à rester en vigueur pour les autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Monaco, le 16 Juin 1958,
en langue anglaise et en langue française. les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Principauté de Monaco. Le Gouvernement de la Principauté de Monaco en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et adhérents, et au Bureau.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1530.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso in Roma il 5 ottobre 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso a Roma il 5 ottobre 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TRABUCCHI — MARTINELLI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa il 4 settembre 1937 tra l'Italia e lo Yemen per rinnovare il trattato del 2 settembre 1926 (Roma, 5 ottobre 1959).

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE STIPULATO IN SANAA IL 4 SETTEMBRE 1937, TRA L'ITALIA E LO YEMEN, PER RINNOVARE IL TRATTATO DEL 2 SETTEMBRE 1926

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Mutawakkilita dello Yemen, animati dal desiderio di facilitare e sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi, nello spirito delle disposizioni previste dal Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa il 4 settembre 1937 per rinnovare il Trattato del 2 settembre 1926, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita specialmente per quanto concerne:

1) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalità di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalità relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonchè al transito, al deposito, ecc.;

2) le formalità concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci;

3) il libero accesso delle navi nei porti, l'utilizzazione delle installazioni portuali, le imposte e tasse, la prestazione di servizi alle navi ed il relativo approvvigionamento, le facilitazioni per il caricamento e lo scarico delle navi e lo sbarco temporaneo dell'equipaggio, fatta comunque eccezione per i vantaggi ed i privilegi accordati ai nazionali dalle rispettive legislazioni, ivi compresi quelli relativi alla pesca ed al cabotaggio.

Articolo 2

Le disposizioni del presente Protocollo relative al trattamento della nazione più favorita non si applicheranno:

1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;

2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtù della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;

3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia e alla Somalia;

4) ai vantaggi che lo Yemen ha accordato o accorderà agli Stati membri della Lega Araba;

5) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti, in rapporto alla sua partecipazione ad una comunità istituita tra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei servizi, o per provvedere alla loro sicurezza.

Articolo 3

Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e la sua validità si estenderà fino alla scadenza del Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa tra l'Italia e lo Yemen il 4 settembre 1937 per rinnovare il Trattato del 2 settembre 1926.

Esso s'intenderà tacitamente ed integralmente rinnovato per un periodo di 25 anni se non verrà denunciato da una delle due Parti Contraenti sei mesi prima del 14 novembre 1962, data di scadenza del suddetto Trattato e del presente Protocollo.

Trascorsi cinque anni dal suo eventuale rinnovo, come sopra previsto, il presente Protocollo potrà tuttavia essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi, dall'una all'altra Parte, o modificato di comune accordo.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme al presente Protocollo.

Fatto a Roma il 5 ottobre 1959, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba. I due testi hanno uguale valore.

In caso di divergenza d'interpretazione farà fede il testo in lingua araba.

Per il Governo della Repubblica Italiana
FOLCHI

Per il Governo del Regno Mutawakkilita dello Yemen
EL AMRI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1531.

Approvazione ed esecuzione del protocollo di adesione della Grecia, della Norvegia e della Svezia alla Convenzione del 17 aprile 1950, concernente gli apprendisti, firmato a Londra il 25 novembre 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Protocollo di adesione della Grecia, della Norvegia e della Svezia alla Convenzione del 17 aprile 1950 concernente gli apprendisti, firmato a Londra il 25 novembre 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 3 del Protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — SCELBA — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

PROTOCOLLO

di adesione della Grecia, della Norvegia e della Svezia alla Convenzione concernente gli apprendisti firmata a Bruxelles il 17 aprile 1950 (Londra, 25 novembre 1959).

PROTOCOLE RELATIF A L'ADHESION DE LA GRECE, DE LA NORVEGE ET DE LA SUEDE A LA CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES, SIGNEE A BRUXELLES LE 17 AVRIL 1950

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part,

et les Gouvernements du Royaume de Grèce, du Royaume de Norvège, et du Royaume de Suède, d'autre part,

Considérant la Convention concernant les stagiaires, conclue par les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et signée à Bruxelles le 17 avril 1950, à laquelle la République fédérale d'Allemagne et l'Italie ont adhéré par le Protocole signé à Paris le 10 décembre 1956;

Désireux d'encourager les échanges de stagiaires entre chacun de leurs pays et d'étendre leur coopération dans ce domaine;

Convaincus que l'adhésion de la Grèce, de la Norvège et de la Suède constitue un important progrès dans cette voie;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

La Grèce, la Norvège et la Suède adhèrent à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles le 17 avril 1950, et à laquelle la République fédérale d'Allemagne et l'Italie ont adhéré par le Protocole signé à Paris le 10 décembre 1956.

Article 2

(a) La Convention précitée s'appliquera aux ressortissants suivants de chacun des trois Etats adhérents:

Grèce: Personnes de nationalité hellénique.

Norvège: Personnes de nationalité norvégienne.

Suède: Personnes de nationalité suédoise.

(b) La Convention s'appliquera aux territoires suivants de chacun des trois Etats adhérents:

Grèce: Toute l'étendue du territoire hellénique.

Norvège: Le territoire du Royaume de Norvège, à l'exclusion de Svalbard (Spitzberg) et de l'Ile de Jan Mayen.

Suède: Le territoire du Royaume de Suède.

Article 3

(a) Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque tous les signataires auront notifié leur approbation au Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale.

(b) Le Secrétaire général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte d'approbation.

En foi de quoi les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, on' gné le présent Protocole.

Fait à Londres, le vingt cinq novembre 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale, et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire général à chacun des gouvernements signataires.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
R. VAN MEERBEKE

Pour le Gouvernement de la République Française:
J. CHAUVEL

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
HANS VON HERWARTH

Pour le Gouvernement de la République Italienne:
VITTORIO ZOPPI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
A. J. CLASEN

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays Bas:
A. BENTINCK

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:
ANTONY RUMBOLD

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:
G. ST. SEFERIADES

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:
ERIK BRAADLAND

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:
GUNNAR HÄGGLÖF

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1532.

Erezione in ente morale dell'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano.

N. 1532. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1533.

Trasformazione parziale del fine dell'Opera pia « Ospitale Maggiore ed Uniti » di Crema (Cremona) e cambiamento della denominazione in « Ospedale Maggiore di Crema ».

N. 1533. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine dell'Opera pia « Ospitale Maggiore ed Uniti » di Crema (Cremona), viene parzialmente trasformato e viene approvato il cambiamento di denominazione in « Ospedale Maggiore di Crema » nonchè il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1534.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano San Giovanni Bosco », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze).

N. 1534. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano San Giovanni Bosco », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1535.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della B.M.V. in località Contane del comune di Jolanda di Savoia (Ferrara).

N. 1535. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ravenna in data 21 maggio 1960, integrato con dichiarazione del 13 giugno 1961, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della B.M.V. in località Contane del comune di Jolanda di Savoia (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1536.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Madre sotto il titolo della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, sita nel comune di Taurisano (Lecce).

N. 1536. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Madre sotto il titolo della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, sita nel comune di Taurisano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto ministeriale n. 78(04) del 20 gennaio 1959, con il quale è stato rinnovato il Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Vista la lettera n. DC. 221 del 22 novembre 1961, con la quale il presidente dell'Ente suddetto designa l'avv. Nicola Starita per la nomina a membro del citato Comitato di gestione, in sostituzione dell'avvocato Franco Baldini, a suo tempo designato per la nomina di cui trattasi;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto lo avv. Nicola Starita è nominato membro del Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), in sostituzione dell'avv. Franco Baldini.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il Ministro: SPATARO

(709)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1962.

Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1962.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Ritenuta la necessità di emanare, per il 1962, le norme per la denuncia annuale di cui all'art. 4 del decreto legislativo suddetto, al fine di porre in grado l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di procedere allo assolvimento dei compiti conferiti a detto Ente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo medesimo ed in particolare per curare, in relazione alle finalità dello Ente, la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi all'autotrasporto di cose; per rilevare inoltre i costi di esercizio ed i prezzi praticati per gli autotrasporti interni ed internazionali; per assistere, nello interesse generale, l'autotrasporto di cose in tutte le forme utili al suo adeguato sviluppo, al miglioramento dell'esercizio ed alla diminuzione dei suoi costi;

Considerata inoltre la necessità di determinare la misura del diritto di statistica di cui all'art. 5, lettera *a*) del decreto legislativo suindicato;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia per l'anno 1962 all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33 deve essere effettuata dai proprietari e detentori a qualunque titolo degli autoveicoli medesimi, entro il 30 giugno 1962.

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose che saranno immatricolati per la prima volta successivamente al 30 giugno 1962, la denuncia dovrà essere fatta entro il termine di 90 giorni dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

Il diritto di statistica previsto dall'art. 5 lettera *a*) del decreto legislativo suindicato deve essere corrisposto all'Ente autotrasporti merci all'atto della denuncia di cui al precedente art. 1, ed è stabilito nelle seguenti misure, al netto dell'I.G.E.:

CATEGORIA *A*

a) motocarri, di portata fino a q.li 3,5: L. 1000;

b) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, di portata fino a q.li 3,5: L. 1000;

c) motoveicoli per trasporti specifici di cose, di portata fino a q.li 3,5: L. 1000;

d) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di portata fino a q.li 3,5: L. 1000.

CATEGORIA *B*

a) motocarri, di portata superiore a q.li 3,5: L. 2500;

b) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, di portata superiore a q.li 3,5: L. 2500;

c) motoveicoli per trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 3,5: L. 2500;

d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose, di portata fino a q.li 5: L. 2500;

e) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, di portata fino a q.li 5: L. 2500;

f) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose, di portata fino a q.li 5: L. 2500.

CATEGORIA *C*

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose, di portata superiore a q.li 5: L. 3000;

b) autoveicoli e rimorchi per trasporto promiscuo di persone e cose, di portata superiore a q.li 5: L. 3000;

c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 5: L. 3000.

CATEGORIA *D*

a) trattori di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 10: L. 2500;

b) semirimorchi di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose: L. 3000.

Art. 3.

Il diritto di statistica non è corrisposto per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione modello IGM/00B e mod. MG/806 per uso privato, per trasporto promiscuo di persone e di cose, aventi una portata massima, indicata nella carta di circolazione, non superiore ai 5 q.li, regolati dal decreto interministeriale 4 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 dicembre 1949.

Il diritto di statistica non è corrisposto altresì per i trattori di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose di portata inferiore ai 10 q.li.

Art. 4.

La denuncia deve essere fatta sugli appositi moduli rilasciati dagli Uffici dell'Ente autotrasporti merci.

L'Ente autotrasporti merci provvederà a rilasciare ricevuta della denuncia nonchè a fare apposita annotazione sui documenti di circolazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1962

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Registro n. 85 Bilancio trasporti, foglio n. 369. — BONOMI

(811)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1962.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Considerato che in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 316 spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominare, con proprio decreto, due membri, di cui uno effettivo ed uno supplente, del Collegio sindacale dell'Ente stesso;

Considerato che il Collegio dei sindaci dell'Ente è decaduto per compiuto triennio e che pertanto occorre procedere alla nomina dei due sindaci di cui al citato art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 316;

Ritenuto opportuno di confermare nell'incarico di sindaco effettivo dell'Ente l'ing. Carlo Migliaccio ed in quello di sindaco supplente il dott. Giovanni Sideri, già nominati con decreto ministeriale 31 ottobre 1958;

Decreta:

L'ing. Carlo Migliaccio è confermato nell'incarico di sindaco effettivo ed il dott. Giovanni Sideri nell'incarico di sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(740)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Alice C. Makoney, Console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione provinciale di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 57.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(769)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 100, l'Amministrazione provinciale di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.290.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(770)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione provinciale di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 552.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(771)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 308, l'Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 215.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(773)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 307, l'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta) viene autorizzata ad assumere mutuo di L. 175.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(774)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 306, l'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 163.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(772)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 310, l'Amministrazione comunale di Todi (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 35.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(775)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 309, l'Amministrazione comunale di Terrasini (Palermo) viene autorizzata a assumere un mutuo di L. 4.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(776)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 311, l'Amministrazione comunale di Martina Franca (Taranto), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 5 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	621 —	621,10	621 —	620,97	621 —	621 —	621 —	621 —	621 —
$ Can.	592,73	592,50	592 —	592,60	592,60	592,55	592,55	592,50	592,40	592,50
Fr. Sv.	143,80	143,62	143,62	143,62	143,60	143,80	143,6225	143,80	143,81	143,62
Kr. D.	90,18	90,19	90,17	90,19	90,20	90,19	90,1775	90,20	90,19	90,20
Kr. N.	87,13	87,14	87,15	87,145	87,10	87,13	87,155	87,15	87,14	87,15
Kr. Sv.	120,33	120,35	120,37	120,41	120,20	120,37	120,36	120,35	120,37	120,35
Fol.	171,72	171,60	171,61	171,52	171,50	171,62	171,61	171,65	171,62	171,60
Fr. B.	12,47	12,475	12,48	12,47875	12,475	12,48	12,4765	12,47	12,47	12, 75
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,70	126,73	126,72	126,75	126,70	126,71	126,70	126,70	126,70
Lst	1746,19	1746,90	1746,90	1747 —	1746,75	1746,37	1746,80	1746,30	1746,40	1746,80
Dm. occ.	155,40	155,42	155,44	155,42	155,35	155,41	155,415	155,40	155,41	155,45
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,035	24 —	24,03	24,034	24,02	24,03	24,035
Escudo Port.	21,76	21,76	21,73	21,76	21,70	21,76	21,765	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli del 5 febbraio 1962

Rendita 5 % 1935	108,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1962

1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	592,575
1 Franco svizzero	143,621
1 Corona danese	90,184
1 Corona norvegese	87,15
1 Corona svedese	120,385
1 Fiorino olandese	171,565
1 Franco belga	12,478
1 Franco nuovo (N.F.)	126,715
1 Lira sterlina	1746,90
1 Marco germanico	155,417
1 Scellino austriaco	24,034
1 Escudo Port.	21,762

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto per soli titoli per il passaggio anticipato alla IV classe di stipendio per gli insegnanti d'arte applicata in servizio nelle Scuole d'arte relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1961.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi per merito distinto. Posti a concorso.

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per insegnanti d'arte applicata in servizio nelle Scuole statali d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1961.

Detti concorsi sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, e riguardano i seguenti gruppi di materie:

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Decorazione plastica - Scultura decorativa - Marmo e pietra - Formatura e stucco	Scuole d'arte	1
2	Decorazione ceramica - Ceramica e terracotta - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Cottura	« «	1
3	Arte del legno - Falegnameria - Ebanisteria - Intaglio - Intarsio	» »	2
4	Arti femminili - Economia domestica - Biancheria e ricamo - Abbigliamento	» »	1

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione.

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1961, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferisce il concorso, e che alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno riportato negli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizioni di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.
Termini per la presentazione delle domande di ammissione. Documentazione - Esclusioni.

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - piazza Cairoli, 6, Roma) entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1961;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1961 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1961.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Div. II, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza.

2) certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61 e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto.

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1961 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella Dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un

comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla Legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso, e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, la Commissione giudicatrice del concorso per la promozione alla quarta classe di stipendio degli insegnanti d'arte applicata dispone di 100 punti, così ripartiti:

a) 50, per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50, per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1961.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione, in relazione al grado di esse.

Art. 5.

Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande ed è composta da un direttore titolare di istituto d'arte, presidente, e da due professori titolari di materie artistiche in istituti o scuole d'arte.

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e il segretario.

Art. 6.

Formazione della graduatoria.

Al termine delle operazioni di concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In tale graduatoria la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a punti 80 su 100, e propone il primo quale vincitore del concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Disposizioni finali.

Per quanto concerne le modalità di nomina della Commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 genaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 settembre 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1961
Registro n. 74, *foglio n.* 148

(147)

Concorso per merito distinto per titoli ed esami per il passaggio alla III classe di stipendio per gli insegnanti in servizio negli Istituti di istruzione artistica relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1961.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Ritenuto che per la materia di « disegno professionale » in Istituti d'arte non contemplata nella tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, non è possibile stabilire alcun raggruppamento in base all'affinità, per cui appare superfluo sentire il parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e perciò non si rende necessario bandire separati concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto. Posti a concorso.

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per insegnanti in servizio negli Istituti di istruzione artistica, relativi ai posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1961.

Detti concorsi sono per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
1	Tromba e trombone	Conservatori di musica	1
2	Tecniche dell'incisione . . .	Accademie di belle arti	2
3	Figura disegnata	Licei artistici	1
4	Ornato disegnato	» »	2
5	Figura e ornato modellato . .	» »	2
6	Disegno geometrico, prospettiva e architettura	» »	3
7	Cultura generale, italiano, storia e geografia	Istituti d'arte	1
8	Storia dell'arte e delle arti applicate - Storia dell'arte e dell'arte della ceramica - Storia dell'arte, stili e tecnologia - Storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia	» »	1
9	Aritmetica, geometria, contabilità - Matematica, fisica, contabilità - Matematica, fisica, contabilità e scienze - Aritmetica, geometria e scienze - Aritmetica, geometria, scienze e tecnologia - Matematica, scienze e tecnologia	» »	2

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
10	Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e disegno professionale relativo - Decorazione pittorica e disegno di figura - Decorazione murale - Pittura decorativa - Pittura applicata alla decorazione murale - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Istituti d'arte	1
11	Plastica - Plastica ornamentale - Plastica decorativa - Plastica di ornato e figura - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica applicata alla decorazione murale - Decorazione plastica - Decorazione plastica e disegno relativo - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Modellazione e lavorazione del marmo - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo - Scultura decorativa	» »	2
12	Disegno geometrico e di proiezione - Disegno geometrico e prospettiva - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e prospettiva - Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale - Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia - Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva - Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva - Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali - Disegno architettonico - Architettura - Architettura e relativo disegno professionale - Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo - Architettura decorativa - Prospettiva - Costruzioni - Disegno ornamentale	» »	5
13	Disegno professionale . . .	» »	1
14	Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e relativo disegno professionale - Decorazione murale - Disegno e pittura applicata alla decorazione murale - Pittura decorativa - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Scuole d'arte	1
15	Plastica - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica e disegno professionale arte dei merletti - Plastica ornamentale - Decorazione plastica - Modellazione - Scultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra, e disegno professionale relativo	» »	1
16	Disegno geometrico e di proiezioni - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e disegno professionale per il legno - Disegno geometrico e ornato - Disegno geometrico, ornato ed elementi di figura - Disegno geometrico e dal vero - Disegno architettonico - Disegno architettonico, costruttivo e teorie - Disegno professionale - Prospettiva	Scuole d'arte	3

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che alla data del 1° ottobre 1961 appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che alla stessa data sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovano a non più di 3 anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla III classe di stipendio;

b) abbiano prestato servizio effettivo per almeno 4 anni;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti delle determinazioni dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni.

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per l'istruzione artistica - ufficio concorsi, piazza Cairoli, 6) entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppi di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso

o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da Istituti e Scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione a ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1961.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1961 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve inoltre allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1961.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200.

In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza.

2) certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dal capo d'Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso Istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi Capi di istituto.

3) Tutti i titoli posseduti alla data 30 settembre 1961 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5.

4) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito, didattico, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato) nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'Istituto che li attesti eseguiti dai concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di Liberazione (partigiani e combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, e di cui al decreto legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 50 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero di quello di cu alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora non abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.

Prove d'esame

L'esame per gli insegnanti di materie artistiche consta di una lezione la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Nel concorso del gruppo « Cultura generale, italiano, storia e geografia » di cui al precedente art. 1, l'esame consta di una prova scritta su argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico e di una lezione che verta su argomenti compresi nel programma di insegnamento del gruppo di materie impartite dal concorrente e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Nel concorso del gruppo « Aritmetica, matematica, fisica, contabilità, scienze, ecc. », l'esame consta di una prova scritta e di una prova orale che verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento del gruppo di materie predetto o che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni.

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie di titoli:

A) titoli di merito, di carattere didattico e di servizio;

B) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato;

C) esito di concorsi in Istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *B*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse della propria purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale e artistica svolta dal candidato.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1961.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo sarà stabilito con successivo decreto che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero - Parte 2ª.

I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il 15° giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcun speciale preavviso da parte del Ministero.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di 7 decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla prova è data comunicazione del voto ottenuto nella prova scritta.

Del giorno fissato per la prova sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno 20 giorni prima di quello in cui dovrà sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato a menochè non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, ne stabilisce la durata, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco firmato dal presidente della Commissione e dal segretario è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte per le materie artistiche:

a) *Accademia di belle arti*: da tre professori titolari del ruolo delle Accademie di belle arti, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) *Conservatori di musica*: da due direttori titolari di Conservatori, uno dei quali con funzioni di presidente, e un professore titolare negli Istituti stessi;

c) *Licei artistici*: da tre professori da scegliersi tra i titolari dei ruoli delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici di cui uno almeno delle Accademie stesse con funzioni di presidente;

d) *Istituti e Scuole d'arte*: da un direttore titolare, presidente, da due professori titolari nei predetti Istituti e Scuole.

Per le materie culturali le Commissioni giudicatrici sono composte da un professore universitario, con funzioni di presidente, e da due professori in servizio nel tipo di Istituto cui si riferisce il concorso.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie.

Al termine delle operazioni di concorso ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per le materie culturali di cui alla tabella *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli 8 decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di 7 decimi in ciascuna di essa e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore ad 80/100.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per le materie artistiche di cui alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, sono compresi tutti i concorrenti che nella prova di esame abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuta nella prova di esame e nella valutazione dei titoli non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali.

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1961
Registro n. 74, *foglio n.* 150

(148)

Concorso per merito distinto per titoli ed esami per il passaggio anticipato alla III classe di stipendio per gli insegnanti d'arte applicata in servizio negli Istituti e Scuole d'arte, relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1961.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per insegnanti d'arte applicata in servizio negli Istituti e nelle Scuole d'arte, relativi ai posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1961.

Detti concorsi sono per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Decorazione plastica - Scultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra - Lavorazione dell'alabastro - Intagli in marmo - Formatura e stucco - Formatura	Istituti d'arte	1
2	Ceramica - Decorazione ceramica - Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Formatura, tornitura e cottura ceramica - Forni, cottura, terracotta	» »	2
3	Ferro battuto - Ferro battuto e sbalzo - Sbalzo - Sbalzo e cesello - Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli - Smalto su metalli - Lavorazione dei metalli - Oreficeria - Fonderia artistica	» »	2
4	Arti grafiche - Litografia - Incisione - Tipografia (macchine) - Tipografia (composizione) - Legatoria - Rilegatura artistica	» »	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che alla data del 1° ottobre 1961 appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che alla stessa data si trovano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla III classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento della anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato ai sensi della legge 16 luglio 1960, n. 727, per un anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione. Documentazione. Esclusioni.

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200 devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Cairoli n. 6) entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) nome e cognome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti o scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione a ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1961.

Il candidato nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1961 e non risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da lire 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore al 1° ottobre 1961.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Div. II, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 100 rilasciata dal capo dell'Istituto e attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso Istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di Istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1961 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso tenendo presente quanto stabilito in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato) nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo di Istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui

alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautiva, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi stessi, e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Prove d'esame

La prova pratica per gli insegnanti d'arte applicata riguarda le materie d'insegnamento d'arte applicata negli istituti di arte e relativi processi tecnici e didattici in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti istituti, nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli-detrazioni.

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie dei titoli:

a) titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato:

c) esito di concorsi in istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con la qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario e ogni altro titolo che valga ad attestare la attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione ai concorsi per la nomina in ruolo o di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale e artistica svolta dal candidato.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1961.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Partecipazione delle prove d'esami. Diario degli esami.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove pratiche, con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo, sarà stabilito con successivo decreto, che verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, parte 2ª.

Ai candidati ammessi sarà data comunicazione del giorno fissato per la prova almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova può ammetterlo a sostenerla in un altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, ne stabilisce la durata in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato nell'albo della sede della Commissione.

Prima della prova il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

da un diretore titolare di istituto d'arte, presidente, e da *due professori titolari in istituti o scuole d'arte.*

Ogni Commissione, nella prima adunanza elegge nel proprio seno il relatore e il segretario.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie.

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che nella prova abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole d'istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 dicembre 1961
Registro n. 74, foglio n. 149

(149)

Concorso per titoli ed esami al posto di direttore del Conservatorio di musica di Bolzano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di direttore del Conservatorio di musica di Bolzano (coeff. 700, carriera direttiva).

L'esame consisterà in un colloquio con la Commissione giudicatrice, diretto ad accertare la buona conoscenza della lingua tedesca.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta della liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti di istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio Concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella della circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 9 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato modello 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare

per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famgilia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenze agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alla lettera *a*), *b*), *c*), *d*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo

da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato di casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, a sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1961
Registro n. 74, foglio n. 157

(150)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a diciannove posti di operaio permanente di seconda categoria con la qualifica di meccanico nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a diciannove posti di operaio permanente di seconda categoria con la qualifica di meccanico (coefficiente 157) nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età compresa fra i 18 anni e i 35 anni, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10; integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella A, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) il limite massimo di età è aumentato di un periodo corrispondente alla durata dei precedenti servizi effettivi resi dai candidati utili per intero a pensione, nonchè di un periodo di tempo corrispondente al servizio che essi abbiano rispettivamente prestato, da operai, come temporanei e da incaricati come provvisori.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2).

Non può, in alcun caso, essere superato il limite massimo di quaranta anni di età e di quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Art. 4.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome ed il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) l'idoneità fisica al lavoro e al servizio;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Ammi-

nistrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Prova di esame

L'esame consisterà in un esperimento pratico da effettuare secondo le modalità stabilite dalla Commissione esaminatrice.

L'esame di cui al comma precedente non si intenderà superato qualora i concorrenti non raggiungano il punteggio di sette decimi.

Art. 6.

Prova di esame e comunicazione

La data e il luogo in cui si svolgerà la prova di esame sarà comunicata ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova di cui al precedente art. 5 debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nell'esperimento pratico.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma della legge 5 marzo 1961, n. 90 ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili tenendo conto dei diritti di preferenza o di precedenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dello Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni inerenti alla qualifica per la quale concorrono.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il certificato di compimento dell'istruzione obbligatoria, in originale o in copia;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi, del foglio di congedo;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati, o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati

alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

b) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quale appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta bollata da lire 200, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento,

2) titolo di studio, come al n. 1 del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, ed il documento militare di cui al n. 7 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del primo agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69/*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 307, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2 terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 7. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7 su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 della autorità militare.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai permanenti di 2ª categoria (coefficiente 157) nel ruolo dei salariati dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la qualifica di meccanico.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 12.

(Periodo di prova)

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il giudizio sia ancora sfavorevole i vincitori saranno licenziati con diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri;

espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1961
Registro n. 85 *Bilancio trasporti, foglio n.* 214.

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a diciannove posti di operaio permanente di 2ª categoria (coefficiente 157) con la qualifica di meccanico nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . presso . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma di parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(304)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 651/MP del 30 gennaio 1961, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 3372/MP dell'11 luglio 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Fanti Rina	punti	56,50	su 100
2. Moretti Nives	»	54,40	»
3. Impagliazzo Silvia	»	51,53	»
4. Giordano Maria	»	51,25	»
5. Fannis Amelia	»	49,97	»
6. Visentini Maria	»	49,75	»
7. Usai Paola	»	49,47	»
8. Portas Maria	»	49,45	»
9. Bruni Lina	»	49,22	»
10. Achenza Fiorenza	»	48,30	»
11. Lopetz Matilde	»	47,47	»
12. Giorico Elena	»	47,18	»
13. Tamburini Ines	»	46,68	»
14. Amista Armida	»	46,50	»
15. Pittau Gesuina	»	45,09	»
16. Radicchi Lea	»	44,75	»
17. Ariu Gina	»	44,50	»
18. Camerada Rosa	»	44,12	»
19. Fagioli Dea	»	43,50	»
20. Tedde Giovanna	»	43,40	»
21. Alterio Giovanna	»	42,68	»
22. Cossu Teresa	»	40,73	»
23. Bradi Anna Rosa	»	40,18	»
24. Corrias Elvira	»	38,22	»
25. Calzedda Maria Monserrata	»	38,12	»

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 4 gennaio 1962

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5946/MP, in data 4 gennaio 1962, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Fanti Rina: Castelsardo;
2) Moretti Nives: Illorai,
3) Impagliazzo Silvia: Perfugas;
4) Giordano Maria: Sassari (frazione Biancareddu);
5) Fannis Amelia: Ardara;
6) Visentini Maria: Putifigari;
7) Usai Paola: Semestene;
8) Portas Maria: Cheremule;
9) Bruni Lina: Romana;
10) Achenza Fiorenza: Bulzi.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 4 gennaio 1962

Il medico provinciale: FADDA

(247)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.